



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ARTE OLTRE A.P.S.

ART. 1 – DENOMINAZIONE — SEDE

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"ASSOCIAZIONE ARTE OLTRE APS", Associazione non riconosciuta di promozione sociale.

L'Associazione ha sede legale in Schio (VI) — Via Caprera 11 CF 94018050248

Il trasferimento della Sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - STATUTO

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3 – FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che l'Associazione Arte Oltre si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati sono in generale l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura (lettera i art. 5 c. 1 del DLGS 117/2017).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo l'Associazione si propone di:

- organizzare mostre di arte contemporanea, eventi, corsi e attività sull'arte, convegni e conferenze nelle quali potranno essere invitati artisti e gruppi artistici, teatrali e musicali, studiosi di varie discipline, ed altre figure professionali che trattano in maniera seria e comprensibile vari aspetti della cultura espressiva, sociale e antropologica;
- favorire e sviluppare l'attività socio/creativa dei soci
- promuovere visite a mostre e luoghi di cultura e arte

L'Associazione non ha fini di lucro e non ha carattere politico.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4 – PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:

- a) delle quote sociali e dagli eventuali contributi volontari degli associati, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) da contributi di enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da ogni altro tipo di entrata, anche derivante da attività commerciali marginali, intraprese a sostegno e per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Vige l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 5 – ASSOCIATI

L'iscrizione all'Associazione è aperta tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi. Il numero dei soci è illimitato e comunque non inferiore a 7 persone.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Per l'ammissione a socio il richiedente deve presentare domanda al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decide sulla richiesta di ammissione in occasione della prima seduta successiva alla presentazione della domanda e, in caso di accoglimento, verificato l'avvenuto versamento della quota associativa, provvede all'immediata annotazione della delibera di ammissione nel libro soci.

In caso di non accoglimento la decisione deve essere motivata.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'organo di amministrazione in occasione della successiva convocazione.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Per i richiedenti con età inferiore ai 18 (diciotto) anni la domanda di ammissione dovrà essere firmata da un'esercente la patria potestà.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI

I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, versare la quota sociale (intrasmissibile e non rimborsabile) nei termini stabiliti e di collaborare al buon andamento dell'Associazione.



I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

I soci, per quanto concerne ogni rapporto con l'Associazione, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal Libro soci, perciò eventuali successive variazioni devono essere tempestivamente comunicate al Consiglio Direttivo.

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde con la morte, con il recesso e con l'esclusione.

Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.

Il Consiglio Direttivo, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può escludere dall'Associazione il socio che abbia tenuto un comportamento dannoso e lesivo nei confronti dell'Associazione e dei singoli soci; l'esclusione del socio deve essere ratificata dall'Assemblea.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione

La qualità di socio si perde inoltre a seguito del mancato pagamento della quota associativa entro il 31 gennaio dell'esercizio sociale; l'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione: il versamento della quota entro il 31 dicembre vale per l'esercizio sociale in corso.

I soci receduti o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non potranno chiedere il rimborso delle quote associative né avranno alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- Il consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di controllo se nominato

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolve a totale titolo gratuito.

ART. 9 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è formata da tutti gli associati, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

I soci sono convocati dal Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea con apposito avviso contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e



l'eventuale data di seconda convocazione, esposto nei locali dalla sede sociale ed inviato al domicilio di ciascun socio tramite posta o mail, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da discutere.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno.

L'assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva annualmente il bilancio di esercizio, redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. Spetta all'Assemblea straordinaria:

- l'acquisto, la vendita e la locazione di immobili;
- l'approvazione e la modificazione dello Statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Per le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto è richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (in proprio o per delega) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio devono essere prese con la maggioranza del tre quarti dei soci aventi diritto al voto (in proprio o per delega); anche per la 2^a convocazione l'Assemblea straordinaria è valida con la presenza dei tre quarti dei soci (in proprio o per delega).

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci iscritti nell'anno sociale in corso e, eventualmente, in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci se ordinaria e con l'intervento della maggioranza assoluta dei soci se straordinaria.

Essa delibera a maggioranza semplice dei voti espressi.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di due (2) deleghe.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti non inferiore a 2 (due) e non superiore a 9 (nove), eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Non possono essere eletti alla carica di Consigliere, e se eletti decadono, gli interdetti, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche se temporanea, dai pubblici uffici.



Se nel corso del quinquennio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per sostituirli: i Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato conferito ai Consiglieri uscenti.

In seno al Consiglio Direttivo sono nominate le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario.

Il Presidente:

- convoca l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è rieleggibile per massimo tre mandati consecutivi e lo può essere ancora dopo almeno un biennio di interruzione.

Il Vicepresidente:

- supplisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza e/o vacanza.

Il Segretario:

- assiste il Presidente ed il Vicepresidente nelle loro funzioni; partecipa altresì alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea, controlla la conformità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea allo Statuto ed al programma approvato.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei soci.

Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio Direttivo le decisioni concernenti:

- la determinazione delle quote associative e di quelle annuali;
- la determinazione degli indirizzi di gestione e di organizzazione dell'Associazione;
- la programmazione delle varie attività da proporre alla compagine sociale;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione dei beni materiali necessari per lo svolgimento dell'attività sociale entro un valore massimo di euro 50.000 (cinquantamila), fatta eccezione per quanto riservato dallo Statuto all'Assemblea dei soci;
- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- l'ammissione, l'esclusione ed il recesso dei soci.

Il Consiglio Direttivo può conferire ai singoli Consiglieri i poteri per il compimento di specifici atti o categorie di atti.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà esserne data notizia ai Consiglieri durante la sua prima riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata dall'Organo di controllo, se nominato, oppure da un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

La convocazione è fatta dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso ai Consiglieri anche per vie brevi almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con voto palese e sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto un verbale che va riportato sui Libri dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 11 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale libera spettano al Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o impedimento, al Vicepresidente.

La rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale possono essere inoltre attribuite dal Consiglio anche a singoli Consiglieri per determinati atti o, stabilmente, per determinate categorie di atti.

ART. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 o per volere dell'Assemblea.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D.Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 14 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività sociali di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Bilancio Sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 15 – LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo

ART. 16 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 17 – PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017; I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del Terzo settore e , per quanto compatibili, quelle del Codice Civile.-